

- (6) L'articolo 34 e l'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 fissano rispettivamente i periodi per la verifica della conformità e le procedure di conciliazione. L'esperienza acquisita per quanto riguarda l'applicazione dei periodi suddetti ha dimostrato che nel calcolo dei medesimi è opportuno non tener conto del mese di agosto, che corrisponde generalmente al periodo delle vacanze estive.
- (7) È opportuno modificare il modello di tabella riportato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 al fine di correggere alcune inesattezze. In particolare, per i nuovi casi di irregolarità, l'obbligo di segnalare se il caso è incluso nel registro dei debitori non è più ritenuto necessario in quanto tutti i nuovi casi riportati nella tabella dell'allegato II dovrebbero già essere inseriti nel registro dei debitori in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

1) all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:

- a) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;
- b) per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;

Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento.

2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambito del programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o per tale asse prioritario. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.»

2) l'articolo 34 è così modificato:

a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3, 4 e 5.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sospesi durante quel mese.»;

